

VIII^a Legislatura

Consiglio Regionale del Lazio



PROPOSTA DI LEGGE

n. 521 del 29 settembre 2009

Di iniziativa dei Consiglieri:

Erder Mazzocchi ed altri

Oggetto:

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E TERAPIE
ASSISTITE DAGLI ANIMALI – PET THERAPY**

Servizio Aula

Relazione

Con la legge regionale "Disciplina delle attività e terapie assistite dagli animali - pet therapy" si vuole da una parte riconoscere la validità e l'importanza delle attività e terapie assistite dagli animali come metodo co-terapeutico rivolto a persone con problematiche psichiatriche, psicosociali, cognitive, neuromotorie, etc., dall'altra stabilirne gli ambiti applicativi, le modalità di intervento ed i parametri da adottare per regolamentare gli interventi e garantire la sicurezza dei fruitori ed il benessere e la salute degli animali coinvolti. La Legge consta di 6 articoli e si è scelto di rinviare alla istituenda "Commissione Tecnica" il compito di entrare nel merito delle linee guida, dei requisiti tecnici e professionali, etc., per evitare di ingessare un settore in rapida evoluzione.

L'articolo 1 descrive le finalità della presente legge, in conformità con gli atti di programmazione e pianificazione in materia sanitaria; l'articolo 2 definisce le attività assistite (AAA) e le terapie assistite dagli animali (TAA).

L'articolo 3 ha lo scopo di definire i requisiti degli animali ammessi ai programmi di AAA e TAA, i requisiti, certificati, secondo i principi di "Carta Modena 2002", da un curriculum, della coppia operatore - animale e la proprietà degli animali stessi.

L'articolo 4 istituisce una commissione tecnica e ne stabilisce la composizione in modo da garantire la rappresentanza di tutti i soggetti interessati alla pet therapy; la commissione, le cui funzioni sono stabilite nell'articolo 5, dovrà verificare i requisiti dei soggetti interessati ad erogare servizi di TAA e AAA, fornire le linee guida per i protocolli di lavoro, proporre percorsi formativi, predisporre protocolli di idoneità sanitaria per gli animali coinvolti, valutare la validità dei progetti, controllare il rispetto dei requisiti di tutela del benessere psicofisico degli animali impiegati, garantendo al contempo quello dei soggetti fruitori dell'intervento.

L'articolo 6 rimanda alla legge di bilancio la definizione degli oneri finanziari.

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge definisce e promuove, in conformità con gli atti di programmazione e pianificazione in materia sanitaria, le terapie e attività assistite degli animali quali la Terapia Assistita dagli Animali (TAA) e la Attività Assistita dagli Animali (AAA), ne sancisce gli ambiti applicativi e le modalità di intervento e stabilisce, altresì, i parametri da adottare per assicurare il benessere psico-fisico dei fruitori dell'intervento terapeutico e degli animali coinvolti, al fine di regolamentare gli interventi ed evitare il rischio di gravi danni a carico dei fruitori e degli animali.

Art. 2

(Definizione delle terapie e attività assistite degli animali)

1. Le TAA e AAA rappresentano un metodo co-terapeutico in cui, attraverso attività ludico-ricreative e con l'ausilio degli animali, il paziente viene stimolato contemporaneamente a livello motorio e psichico, assumendo il ruolo di protagonista e partecipando attivamente al processo riabilitativo.

2. Per AAA si intendono gli interventi di tipo educativo o ricreativo finalizzati a informare, educare o migliorare la qualità della vita. In questo tipo di intervento può essere utilizzata anche solo la referenza animale senza il suo coinvolgimento diretto.

3. Per TAA si intendono gli interventi di tipo co-terapeutico rivolti a persone con problematiche psicosociali, neuromotorie, cognitive o problematiche psichiatriche con la finalità di ridurre la differenza tra il livello reale di capacità produttiva del sistema lesionato e un ipotetico livello potenziale di capacità operativa.

Art. 3
(Animali ammessi a programmi di TAA e AAA)

1. Possono essere ammessi a programmi di TAA e AAA solo animali appartenenti a specie domestiche che abbiano già superato il periodo pedagogico, quello adolescenziale e abbiano raggiunto l'equilibrio psico fisico del soggetto adulto, che siano sottoposti regolarmente a un programma sanitario che ne attesti lo stato di buona salute e l'assenza di malattie trasmissibili all'uomo e che ricevano periodici trattamenti antiparassitari per endo ed ectoparassiti, trattamenti vaccinali, controlli specifici in funzione delle caratteristiche ed esigenze di specie e che abbiano seguito uno specifico periodo di formazione per gli interventi di pet therapy.

2. Tutte le coppie operatore – animale devono essere in possesso di un curriculum che ne attesti la certificazione secondo i principi di "Carta Modena 2002". Tali requisiti devono essere rivalutati periodicamente da una apposita commissione per accertarsi che gli standard psicofisici richiesti rimangano inalterati al fine di garantire il benessere dei fruitori degli interventi e degli animali.

3. Gli animali coinvolti devono essere obbligatoriamente di proprietà del conduttore o del soggetto giuridico che partecipa operativamente al progetto

Art. 4
(Commissione per le terapie assistite dagli animali)

1. Al fine di realizzare le finalità della presente legge è istituita, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità e sentita la competente Commissione consiliare permanente, una commissione tecnica per le terapie e le attività assistite dagli animali, di seguito denominata commissione, composta da:

- a) un rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità;
- b) un rappresentante dei Servizi Veterinari della Regione Lazio;
- c) un rappresentante dell'IZS Lazio e Toscana;
- d) un docente universitario esperto di "Tutela e Benessere Animale";
- e) un medico con esperienza in campo delle TAA e AAA;
- f) uno psicologo con esperienza in campo delle TAA e AAA;
- d) un veterinario esperto comportamentista in rappresentanza del Coordinamento degli Ordini della Regione Lazio;
- e) un esperto in scienze del comportamento degli animali domestici
- f) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito delle TAA e AAA;
- g) un operatore di terapia e attività assistita dagli animali, con comprovata esperienza curriculare;
- i) un rappresentante del Comitato Nazionale di Bioetica.

2. La Giunta regionale determina i criteri, le modalità di nomina e la durata in carica dei componenti la commissione.

3. La commissione ha sede presso l'IZS Lazio e Toscana ed è assistita per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 e per i compiti di segreteria, da apposita struttura amministrativa di supporto.

4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5
(Funzioni della commissione)

1. La commissione svolge le seguenti funzioni:

- a) definisce, verifica e controlla i requisiti degli enti e delle associazioni che, sul territorio regionale, vogliono erogare servizi di TAA e AAA;
- b) fornisce le linee guida per i protocolli di lavoro nella zooantropologia assistenziale;
- c) propone percorsi formativi di riferimento per formatori di animali e per operatori in pet-therapy rispondenti all'articolo 3, comma 2;
- d) predispone specifici protocolli di idoneità sanitaria per gli animali coinvolti negli interventi di TAA e AAA
- e) valuta la validità dei progetti di TAA e AAA presentati dagli enti o dalle associazioni di cui alla lettera a) al fine di garantire il benessere dei fruitori degli interventi e degli animali ammessi ai progetti;
- f) valuta i requisiti professionali degli operatori coinvolti nel progetto e la composizione dell'equipe operativa;
- g) controlla il regolare svolgimento dei progetti, nonché il rispetto dei requisiti di tutela del benessere psicofisico degli animali impiegati, avvalendosi del Servizio Veterinario Regionale, a tutela e garanzia di quello dei soggetti fruitori degli interventi;
- h) fornisce consulenza tecnico-informativa a chiunque ne faccia richiesta;
- i) istituisce una banca dati delle associazioni o enti preposti ad erogare un servizio di TAA e AAA disponibile per chiunque voglia avvalersi di un intervento di TAA e AAA;
- l) valuta i requisiti professionali del personale addetto alla formazione degli animali adibiti a TAA e AAA, affinché questa avvenga solo attraverso metodi educativi, istruttivi e abilitativi che tengano conto delle particolarità specie specifiche e soggettive escludendo, a priori, qualsiasi forma di coercizione o maltrattamento al fine di garantirne l'equilibrio psicocomportamentale, ed una corretta relazione con l'uomo;
- m) presenta una relazione annuale sul lavoro svolto al Consiglio Regionale o all'Assessorato competente.

Art. 6

- 1. Agli oneri connessi con l'approvazione della presente legge si provvede con legge di bilancio**